



L'autorità legislativa del Vescovo diocesano circa la distribuzione della Comunione sulla mano

Note di diritto liturgico

Mauro Gagliardi

Premessa

In questa nota intendiamo rispondere al seguente quesito: Quando una Conferenza Episcopale ha, per il proprio territorio, ottenuto dalla Santa Sede il permesso di distribuire la Santa Comunione sul palmo della mano dei fedeli, può un Vescovo diocesano, appartenente a quella Conferenza Episcopale, vietare tale uso liturgico nella sua Diocesi?

Nella risposta, ci interessiamo esclusivamente dell'aspetto canonico, tralasciando considerazioni di ordine storico, teologico, liturgico e pastorale.

1. L'Istruzione *Memoriale Domini*

Il testo di riferimento è l'Istruzione *Memoriale Domini* della Sacra Congregazione per il Culto Divino, pubblicata il 29 maggio 1969¹. Il testo informa che il Papa Paolo VI, di fronte ad alcune richieste di reintrodurre l'antico uso di ricevere la Santa Comunione sul palmo della mano, ha stabilito una consultazione generale dell'episcopato la-

¹ Cf. EV/3, 1273-1291. La sigla EV sta per *Enchiridion Vaticanum*, EDB, Bologna.

tino in materia, attraverso tre domande. A tutte e tre i quesiti, la grande maggioranza dei vescovi ha risposto negativamente².

Prosegue pertanto il testo di *Memoriale Domini*:

«Tenuti quindi presenti i rilievi e le osservazioni di coloro che “lo Spirito Santo ha posto a reggere come vescovi le varie Chiese”, per l’importanza della cosa e il peso degli argomenti addotti, *il Sommo Pontefice non ha ritenuto opportuno cambiare il modo tradizionale con cui viene amministrata ai fedeli la Santa Comunione. Pertanto la Sede Apostolica esorta caldamente i vescovi, sacerdoti e fedeli a osservare con amorosa fedeltà la disciplina in vigore, ora ancora una volta confermata*»³.

Stabilito ciò a livello di principio, il testo continua:

«Se poi in qualche luogo fosse stato già introdotto l’uso contrario, quello cioè di porre la Santa Comunione nelle mani dei fedeli, la Sede Apostolica, nell’intento di aiutare le Conferenze Episcopali a compiere il loro ufficio pastorale, [...] affida alle medesime Conferenze il compito di vagliare attentamente le eventuali circostanze particolari [...]»⁴.

«In questi casi, per un’opportuna normativa del nuovo uso, *le Conferenze Episcopali, esaminata con prudenza la cosa, prenderanno le loro deliberazioni con votazione segreta, a maggioranza di due terzi, e presenteranno poi il tutto alla Santa Sede, per averne la necessaria conferma [...]. La Santa Sede vaglierà con cura i singoli casi*»⁵.

La *Memoriale Domini*, dunque: 1) vieta la reintroduzione della Santa Comunione sulla mano e conferma la norma universale: la Santa Comunione si riceve sulla lingua; 2) afferma che la Santa Sede valuterà attentamente singole richieste di indulto a questa norma, che le Conferenze Episcopali dovessero presentare in merito.

² Cf. i dati riportati in EV/3, 1280.

³ EV/3, 1281 (corsivo nostro).

⁴ EV/3, 1282.

⁵ EV/3, 1283 (corsivo nostro).

2. La *Epistula Pastoralis*

Alle Conferenze Episcopali, che facevano richiesta del permesso (o indulto) suddetto, la Sacra Congregazione del Culto Divino inviava copia della *Memoriale Domini*, accompagnata da una *Epistula Pastoralis*⁶.

Il testo dell'*Epistula*, rivolgendosi al Presidente della Conferenza che aveva fatto richiesta, diceva chiaramente:

«Pur richiamando quanto esposto nella allegata Istruzione del 29 maggio 1969, circa il mantenimento in vigore dell'uso tradizionale, il Santo Padre [...] concede che, sul territorio della sua [cioè del Presidente] Conferenza Episcopale, ciascun vescovo, secondo prudenza e coscienza, possa autorizzare nella propria diocesi l'introduzione del nuovo rito per distribuire la Comunione, purché sia evitata ogni occasione di meraviglia da parte dei fedeli e ogni pericolo di irriverenza verso l'Eucaristia»⁷.

3. L'Istruzione *Immensae Caritatis*

Il 29 gennaio 1973, la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti emanava l'Istruzione *Immensae Caritatis*⁸, in cui trattava varie questioni relative alla Santa Comunione, tra cui, al punto IV, «la pietà e il rispetto dovuti al Ss.mo Sacramento quando il pane eucaristico è deposto nelle mani del fedele». Vi si trovano varie indicazioni di pastorale liturgica, ma nulla si aggiunge dal punto di vista canonico, anzi il testo rimanda esplicitamente a quanto stabilito dalla *Memoriale Domini*⁹.

4. Il Decreto *Eucharistiae Sacramentum*

Il 21 giugno dello stesso 1973, la Sacra Congregazione per il Culto Divino pubblicò il Decreto *Eucharistiae Sacramentum*, con il quale

⁶ Cf. EV/3, 1284-1291.

⁷ EV/3, 1284. Si confronti anche il n. 1291, che conferma indirettamente l'indicazione per la quale è il singolo Vescovo diocesano ad introdurre o non introdurre l'autorizzazione per i fedeli nella sua Diocesi.

⁸ Cf. EV/4, 1924-1944.

⁹ Cf. EV/4, 1941.

promulgava il *Rito della Sacra Comunione e del culto eucaristico fuori della Messa*¹⁰. Al nostro oggetto è dedicato il n. 21:

«Nel distribuire la Santa Comunione, si conservi la consuetudine di deporre la particola del pane consacrato sulla lingua dei comunicandi, consuetudine che poggia su una tradizione plurisecolare. Però le Conferenze Episcopali possono tuttavia stabilire, con la debita conferma della Sede Apostolica, che nel territorio di loro competenza la Santa Comunione si possa distribuire anche deponendo il pane consacrato nelle mani dei fedeli...»¹¹.

Dunque, neppure il *Rito* aggiunge alcun dettaglio nuovo per rispondere al nostro quesito. Notiamo, di passaggio, che nella formulazione del testo la preferenza continua a cadere, coerentemente col dettato di *Memoriale Domini*, sulla modalità «tradizionale», di distribuire la Santa Comunione sulla lingua dei fedeli.

5. La Notificazione *Le Saint-Siège*

Il 3 aprile del 1985, la Congregazione per il Culto Divino pubblicò una Notificazione dal titolo *Le Saint-Siège*, dedicata «alla facoltà di distribuire la Comunione deponendo l'Ostia sulla mano dei fedeli»¹². Anche in questo documento, non incontriamo alcuna variazione della normativa canonica relativa alla concessione dell'indulto da parte della Santa Sede. Il paragrafo introduttivo, al contrario, richiama quanto già stabilito dai documenti precedenti, da noi già segnalati. Un dettaglio può essere di marginale interesse per il quesito in oggetto, lì dove, al n. 7, la Notificazione dice:

«Nessun fedele dovrà essere obbligato ad adottare la pratica della Comunione sulla mano, ma [quando sia stato ottenuto dalla Santa Sede l'indulto] si lascerà ognuno pienamente libero di comunicarsi nell'uno o nell'altro modo»¹³.

¹⁰ Il Decreto è in EV/4, 2509-2510; il *Rito*, dal titolo *Eucharistiae Celebratio*, si trova *ibid.*, 2511-2563.

¹¹ EV/4, 2531.

¹² Testo in EV/9, 1532-1541.

¹³ EV/9, 1539.

Con questo, se non viene aggiunto nulla di nuovo circa il nostro quesito, si vede però che nessun Vescovo può introdurre nella sua Diocesi, come obbligatoria per tutti, la facoltà concessa (come eccezione) alla Conferenza Episcopale di cui egli è membro, di poter comunicare ricevendo l'Ostia sulla mano.

6. L'Istruzione *Redemptionis Sacramentum*

Le giuste lamentele sugli abusi legati alla distribuzione della Santa Comunione sulla mano, contenute nella Lettera Apostolica *Dominicae cenae*¹⁴, o le norme emanate mediante la Lettera Apostolica *Apostolos Suos*¹⁵ circa i procedimenti che devono osservare le Conferenze Episcopali, non cambiano le sopra menzionate disposizioni.

Neppure il n. 92 dell'Istruzione *Redemptionis Sacramentum*, della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, cambia la questione dal punto di vista canonico. Vi si dice solo:

«Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la Santa Comunione in bocca, se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra Ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'Ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non sia distribuita la Santa Comunione sulla mano dei fedeli»¹⁶.

Il testo e il contesto rendono chiaro che qui non c'è un ordine diretto ai Vescovi diocesani, che li obblighi a concedere la Santa Comunione sulla mano ai propri fedeli, per il solo fatto che la Conferenza Episcopale di appartenenza ha ottenuto dalla Santa Sede il relativo indulto. Qui ci si riferisce ai ministri che distribuiscono l'Eucaristia, i quali possono obbligare i comunicandi a ricevere l'Ostia sulla lingua solo in caso di pericolo di profanazione. Se tale pericolo non appare, se il comunicando chiede di ricevere l'Ostia sul palmo della mano, li

¹⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Dominicae cenae*, 24.02.1980, n. 11 (EV/7, 213-215).

¹⁵ Cf. ID., *Apostolos Suos*, 21.05.1998 (EV/17, 808-850).

¹⁶ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Redemptionis Sacramentum*, 25.03.2004, n. 92 (EV/22, 2278).

dove autorizzato bisogna concedergliela. La *Redemptionis Sacramentum* non fa altro che riformulare in altro modo quanto già espresso in *Le Saint-Siège*, n. 7, da noi già citato. Quindi, non entra in gioco in alcun modo il tema qui in oggetto. Infatti, se un Vescovo diocesano decide di non applicare l'indulto alla sua Diocesi, in quella Diocesi in fedeli – dovendo attenersi alla norma generale – non possono chiedere né ottenere la Santa Comunione sulla mano e pertanto la prescrizione di *Redemptionis Sacramentum*, n. 92 non si applica.

7. Il *Codex Juris Canonici*

La normativa per l'emanazione di Decreti Generali e di altre deliberazioni da parte di una Conferenza Episcopale si trova nel *Codex Juris Canonici*, can. 455 §§ 1-4:

«Can. 455 - § 1. La Conferenza Episcopale può emanare Decreti Generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della Conferenza stessa.

§ 2. Perché i Decreti di cui al § 1 siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei presuli che avendo voto deliberativo appartengono alla Conferenza, e non ottengono forza obbligatoria se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica.

§ 3. Il modo di promulgazione e il tempo in cui i Decreti acquistano forza obbligatoria vengono determinati dalla stessa Conferenza Episcopale.

§ 4. Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al § 1, la decisione compete ai singoli Vescovi diocesani per la propria Diocesi e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso».

Nel caso della concessione, da parte della Santa Sede, del permesso per ricevere la Santa Comunione sulla mano, le Conferenze Episcopali fanno richiesta di ottenere un indulto, vale a dire la sospensione di una norma (in questo caso, quella che l'Eucaristia si deve ri-

cevere sulla lingua), norma che resta universale e confermata proprio dal fatto che, per non osservarla, è necessario l'indulto. Infatti la *Memoriale Domini* dice chiaramente che il Papa non ha inteso cambiare la vigente regola, e che essa è anzi confermata. Aggiunge, poi, che in casi particolari la Santa Sede, dietro richiesta, avrebbe valutato se concedere o meno l'indulto.

Il fatto che la Santa Comunione sulla mano sia oggi una prassi quasi universale, non cambia le cose dal punto di vista canonico. *Di fatto* moltissime Conferenze Episcopali hanno chiesto l'indulto, anche in quei Paesi dove la prassi non precedeva (come abuso) la richiesta di esso. *Di fatto* l'indulto è stato concesso a tutte le Conferenze che l'hanno chiesto. *Di diritto* la regola resta quella segnalata.

Le Conferenze Episcopali avanzano la richiesta di indulto, che la Santa Sede concede. Dunque, non si rientra nella normativa del can. 455 §§ 1-2: infatti in questo caso la votazione con maggioranza di due terzi, richiesta anche dalla *Memoriale Domini*, riguarda la delibera e/o la richiesta di indulto da farsi alla Santa Sede e non un Decreto Generale della Conferenza Episcopale. Inoltre, i Decreti Generali richiedono, prima di essere promulgati, la *recognitio* della Santa Sede. In questo caso, la Santa Sede non fa alcuna *recognitio* di Decreto, ma si limita a concedere un indulto richiestole.

Il caso in oggetto riguarda allora la normativa fissata dal can. 455 § 4, che lascia ogni singolo Vescovo diocesano libero di decidere per la propria Diocesi.

8. L'indulto in Italia

Nel caso particolare dell'Italia, l'uso di distribuire la Santa Comunione sulla mano è stato introdotto dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nel 1989 con una Delibera. Il testo dice:

«Delibera n. 56, 19 luglio 1989: La Santa Comunione può essere distribuita anche deponendo la particola sulla mano dei fedeli, in conformità alle norme emanate dalla Santa Sede ed alle istruzioni date dalla CEI»¹⁷.

¹⁷ NCEI 1989, 7/195. La sigla NCEI indica il *Notiziario* della Conferenza Episcopale Italiana.

Alla Delibera è allegata una *Istruzione sulla Comunione eucaristica*¹⁸. Il n. 15 recita:

«Accanto all'uso della Comunione sulla lingua, la Chiesa permette di dare l'Eucaristia deponendola sulle mani dei fedeli protese entrambe verso il ministro, ad accogliere con riverenza e rispetto il Corpo di Cristo. I fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi. Chi la riceverà sulle mani la porterà alla bocca davanti al ministro o appena spostandosi di lato per consentire al fedele che segue di avanzare¹⁹. Se la Comunione viene data per intinzione, sarà consentita soltanto nel primo modo».

L'*Istruzione* ha anche un'appendice, intitolata «Indicazioni particolari per la Comunione sulla mano». A noi qui interessa solo il n. 1 dell'*Appendice*:

«La Conferenza Episcopale Italiana, avvalendosi della concessione prevista dal “Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico”, con delibera della XXXI Assemblea Generale (14-19 maggio 1989), dopo la richiesta “recognitio” della Santa Sede, concessa con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in data 14 luglio 1989, n. CD 311/89, ha stabilito, mediante decreto dell'E.mo Presidente Card. Ugo Poletti, n. 571/89 del 19 luglio 1989, che nelle diocesi italiane si possa distribuire la Comunione anche ponendola sulla mano dei fedeli».

La *recognitio* segnalata è stata operata sulla richiesta di indulto, che è stato concesso, e non su un Decreto Generale. Quindi, si tratta di una delibera della CEI, che non obbliga i singoli Vescovi, se non nella misura in cui personalmente aderiscono ad essa. Il Decreto del Presidente è un Decreto di promulgazione della delibera, non un Decreto Generale della CEI²⁰.

D'altro canto, resta confermato in questo modo quello che diceva la *Epistula Pastoralis* che accompagna la *Memoriale Domini*, sopra

¹⁸ Cf. NCEI 1989, 7/195-201.

¹⁹ Cf. *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, 1979, n. 21; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Le Saint-Siège*, 03.04.1985, nn. 3-4; 7 (EV/9, 1535-1536; 1539).

²⁰ Cf. A. GANDINI, «La Comunione sulla mano», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3 (1990), pp. 154-158.

già citata: «Il Santo Padre [...] concede che, sul territorio della sua [cioè del Presidente] Conferenza Episcopale, *ciascun vescovo*, secondo prudenza e coscienza, *possa autorizzare nella propria diocesi* l'introduzione del nuovo rito per distribuire la Comunione» (corsivo nostro).

Anzi, da quest'ultima citazione si ricava che, anche nel caso di un eventuale Decreto Generale della Conferenza Episcopale, il Decreto non potrebbe modificare la restrizione posta dall'Autorità (la Santa Sede) che ha delegato la Conferenza ad emettere il Decreto. Quindi, in questo caso specifico, anche un eventuale Decreto Generale non obbligherebbe ogni Vescovo a introdurre la Comunione sulla mano nella sua Diocesi.

In conclusione, se un Vescovo decidesse di non applicare l'indulto nella sua Diocesi, non sarebbe lui a vietare la distribuzione della Santa Comunione sulla mano, bensì la norma generale confermata dalla Suprema Autorità (il Sommo Pontefice Paolo VI), attraverso la *Memoriale Domini*. Il Vescovo semplicemente sceglierebbe di non avvalersi di un indulto a quella norma. Vale a dire che, nella sua Diocesi, si continuerebbe ad osservare senza eccezioni la norma tradizionale e vigente, riconfermata da Paolo VI e mai modificata fino ad oggi.

9. Un caso di non applicazione dell'indulto

Un caso concreto di scelta, da parte di un Vescovo diocesano, di non avvalersi dell'indulto è quello di Mons. Juan Rodolfo Laise, il quale decise di non applicare nella sua Diocesi di San Luis (Argentina) l'indulto concesso dalla Santa Sede nel 1996, dietro richiesta della Conferenza Episcopale nazionale. Mons. Laise ha pubblicato un piccolo libro sulla vicenda. In appendice, vengono riprodotte fotostaticamente due lettere in cui altrettante Congregazioni, dietro sua esplicita domanda, lo assicurano di non aver violato il diritto con la sua decisione²¹.

La prima lettera riportata è della Congregazione per la Dottrina della Fede (Prot. n. 511/56 – 02978). Essa reca la data del 7 ottobre 1996 e la firma dell'allora Segretario, Arcivescovo Tarcisio Bertone. Riportiamo un estratto:

²¹ Cf. J.R. LAISE, *Comunión en la mano. Documentos e historia*, Vórtice, Buenos Aires 2005, pp. 124-125.

«Este Dicasterio le comunica que un estudio atento de los documentos de la Santa Sede en esta materia muestra con claridad que usted [*sic*], decidiendo mantener inmutable la tradición de distribuir la sagrada Comunión en la boca, ha obrado conforme al derecho [...]. En verdad, Su Excelencia no ha hecho más que cumplir con la obligación exigida por la instrucción *De modo Sanctam Communionem ministrandi* a cada Obispo²², de discernir sobre las consecuencias que una alternativa a la práctica eucarística vigente podría ocasionar en la vida sacramental de los fieles».

Notiamo che l'allora Arcivescovo Bertone scrisse che rispondeva al quesito posto da mons. Laise in base ad uno «studio attento dei documenti della Santa Sede su questa materia». Ciò implica che la risposta non vale solo per il caso del Vescovo Laise e della Conferenza Episcopale Argentina, ma in generale. Inoltre, Bertone conferma che ricevere la Santa Comunione sulla lingua è «la pratica eucaristica vigente» nella Chiesa, rispetto alla quale la distribuzione sulla mano è definita «alternativa». La pratica vigente corrisponde alla norma universalmente vigente. L'alternativa invece è una concessione.

La seconda lettera riprodotta nel testo di Laise è della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Prot. n. 1978/96/L). È stata emessa in data 17 gennaio 1997 e firmata dall'allora Pro-Prefetto della medesima Congregazione, Arcivescovo Jorge Medina Estévez. Riportiamo anche in questo caso un passaggio della missiva:

«Puesto que Vuestra Excelencia tenía el derecho de dar disposiciones según su propia consciencia y prudencia pastoral, no se puede afirmar que por esto haya ofendido a la propia Conferencia Episcopal, la cual no tiene atribuciones para imponer una determinada praxis a los Obispos en la materia de que se trata».

Questo testo conferma la nostra esegesi del *Codex Juris Canonici*, can. 455 §§ 1-4. «Nella materia di cui si tratta» – scriveva Medina Estévez – una Conferenza Episcopale non ha titoli per imporre una determinata prassi ai Vescovi membri che la compongono.

²² Cf. EV/3, 1284.

10. Sintesi conclusiva

Un'esposizione storica, liturgica e dogmatica, nonché un'analisi pastorale, fornirebbero una gran mole di elementi utili ad orientare la riflessione e le decisioni ecclesiali riguardo alla migliore modalità per distribuire la Santa Comunione. Fermo restando che, in sé e per sé, distribuire e ricevere la Santa Comunione sulla mano non è un atto di irriverenza o di profanazione della Santa Eucaristia, bisogna considerare anche che le questioni non si affrontano solo tenendo conto del *cosa si può fare*, ma anche del *cosa è meglio fare*²³. Ma qui, volutamente, non ci siamo addentrati in simili analisi.

Sulla questione strettamente canonica, possiamo riassumere quanto esposto in questi termini: 1) La norma universale della Chiesa, confermata da Paolo VI e mai modificata, è che si riceve la Santa Comunione solo sulla lingua ed è esplicitamente vietato l'uso di riceverla sulla mano. 2) La Santa Sede può concedere l'indulto a questa norma, quando le Conferenze Episcopali lo richiedono (e dovrebbero chiederlo solo a certe condizioni, ossia per regolare un abuso già esistente, non per introdurre un uso). 3) Anche se una Conferenza Episcopale fosse delegata dalla Santa Sede ad emettere un Decreto Generale in materia (cosa improbabile, perché si tratterebbe di emanare un Decreto Generale a riguardo di un indulto, che per sua natura è un'eccezione), il Delegante (la Santa Sede) non potrebbe autorizzare il Delegato (la Conferenza Episcopale) a rendere norma obbligatoria nel proprio territorio ciò che invece è una deroga ad una norma contraria confermata dalla Suprema Autorità (il Romano Pontefice).

Perciò, anche quando una Conferenza Episcopale ha ricevuto indulto sulla materia in oggetto, ogni Vescovo diocesano ha piena facoltà di far rispettare nella sua Diocesi la norma vigente, confermata ancora una volta dal Papa Paolo VI, e di non applicare la deroga a tale norma. In questo modo egli di per sé non vieta di distribuire la Santa

²³ È opportuno ricordare che Benedetto XVI ha reintrodotto nella liturgia papale la distribuzione esclusivamente sulla lingua (ai fedeli che inoltre si pongono in ginocchio) della Santa Comunione. Il Papa emerito ha spiegato questa scelta nel modo seguente: «Facendo sì che la Comunione si riceva in ginocchio e che la si amministri in bocca, ho voluto dare un segno di profondo rispetto e mettere un punto esclamativo circa la Presenza reale» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, LEV, Città del Vaticano 2010, p. 219).

Comunione sulla mano: c'è già la norma generale che lo vieta. Egli semplicemente continua a far applicare la norma comune senza eccezioni.